

ESENTE



0361/20

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. PASQUALE D'ASCOLA

- Presidente -

EQUA  
RIPARAZIONE

Dott. MILENA FALASCHI

- Rel. Consigliere -

Dott. MAURO CRISCUOLO

- Consigliere -

Ud. 11/12/2019 - CC

Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO

- Consigliere -

R.G.N. 4655/2019

Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS

- Consigliere -

Rep.

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al nr. 4655-2019 proposto da:

FRANCESCA, elettivamente domiciliata in

- *ricorrente* -

*contro*

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in

rappresenta e difende ope legis;

- *resistente* -

11673  
19

per regolamento di competenza avverso l'ordinanza n. 5273/2011 R.V.G. della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata l'11/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'11/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI;


lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. IGNAZIO PATRONE che chiede che la Corte accolga l'istanza dichiarando la competenza del Tribunale di Roma.

### **FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE**

La Corte di appello di Perugia, con ordinanza depositata l'11 gennaio 2019, emessa all'esito di ricorso proposto ai sensi della legge n. 89/2001 da Francesca a seguito della presentazione di querela di falso avverso la procura alle liti del ricorso per prosecuzione del 17.09.2014 da parte dell'Avvocatura dello Stato per conto del Ministero della giustizia, ha dichiarato la propria incompetenza per materia e la competenza del Tribunale di Perugia in composizione collegiale a norma dell'art. 355 c.p.c., sospeso il giudizio di equa riparazione.

Avverso l'ordinanza pronunciata dalla corte perugina ha proposto regolamento di competenza ai sensi dell'art. 42 c.p.c., notificato il 4 febbraio 2019, la con il quale ha dedotto la violazione e la falsa applicazione dell'art. 18 c.p.c. (con riferimento all'art. 19 c.p.c.), sul presupposto che si dovesse tenere conto del foro della persona.

L'Amministrazione della giustizia non ha svolto attività defensionale, essendosi limitata a depositare atto di costituzione al fine della partecipazione all'udienza di discussione.



Essendosi ritenute applicabili le condizioni per la decisione ai sensi dell'art. 380-ter c.p.c., è stata fatta richiesta al Procuratore Generale di formulare le sue conclusioni ed all'esito del loro deposito è stato adottato decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.

Considerato che:

- il ricorso è fondato.

Va premesso che in tema di querela di falso proposta avanti alla Corte di appello, l'ordinanza con cui, ai sensi dell'art. 355 c.p.c., il giudice di appello rimette le parti avanti al Tribunale ritenuto competente per la riassunzione del giudizio sulla querela, ha natura decisoria sulla competenza territoriale relativa a tale giudizio ed è, pertanto, impugnabile con il regolamento necessario di competenza (Cass. n. 6465 del 2006).

Ciò posto, la competenza per territorio relativamente alle cause aventi ad oggetto la querela di falso è inderogabile ai sensi dagli artt. 28 e 70 c.p.c., trattandosi di cause nelle quali è prevista la partecipazione obbligatoria del pubblico ministero (art. 221 ultimo comma c.p.c.).

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v'è ragione di discostarsi, al di fuori del caso di querela di falso proposta in via incidentale innanzi al Tribunale e, quindi, anche in caso di proposizione nel giudizio di appello, la competenza territoriale sulla querela di falso dev'essere individuata in base ai criteri di collegamento di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c. (sulla base di tale principio la Suprema Corte ha accolto l'istanza di regolamento di competenza avverso l'ordinanza con cui una Corte di Appello aveva rimesso le parti per il giudizio sulla querela avanti al Tribunale del luogo sede della Corte di Appello, anziché avanti al Tribunale territorialmente competente secondo quei criteri) (Cass. n. 6465 del 2006 cit.; Cass. n. 13032 del 2016), considerato che la competenza a conoscere della querela di falso in via principale appartiene - inderogabilmente, stante il previsto intervento obbligatorio del P.M. - al



giudice individuabile secondo il criterio, di cui all'art. 18 c.p.c., del foro generale delle persone fisiche, senza che possa aversi riguardo agli effetti della pronuncia sui rapporti giuridici della cui prova si tratta (Cass. n. 15093 del 2005) e dovendosi escludere - in mancanza di specifica disposizione normativa - che la suddetta competenza inderogabile sia modificabile per effetto di attrazione da parte della connessa causa di merito (Cass. n. 9713 del 2004).

Va, pertanto, accolta la richiesta di regolamento e cassata l'impugnata ordinanza della Corte di Appello di Perugia, dovendosi dichiarare la competenza del Tribunale di Roma, residenza della ricorrente, dinanzi al quale la causa deve essere riassunta dalle parti nel termine di cui in dispositivo.

Il Tribunale dichiarato competente provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

Ai sensi dell'art. 10 D.P.R. n. 115/2002 non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex lege n. 89/2001; il che rende inapplicabile l'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115 (cfr. Cass., Sez. Un., 28 maggio 2014 n. 11915).


**P . Q . M .**

La Corte accoglie la richiesta di regolamento, cassa il provvedimento impugnato e dichiara la competenza del Tribunale di Roma, dinanzi al quale dispone la riassunzione della causa nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza;

spese al merito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2<sup>a</sup> Sezione Civile, l'11 dicembre 2019.

Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, - 1 GIU. 2020



Funzionario Giudiziario  
Cinzia DIFRIMA

*Cinzia Difrima*